

REDDITO DI CITTADINANZA 2021

Un bonus addizionale fino a 4.680 euro per avvio attività di lavoro autonomo o d'impresa

di Cinzia De Stefanis

Legislazione e prassi

Circolare Inps del 22 novembre 2021 n. 175

Messaggio Inps del 24 settembre 2021 n. 3212

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 12 febbraio 2021

Aspetti generali

Riconoscimento di un beneficio addizionale per i percettori del reddito di cittadinanza che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione dell'incentivo.

Il bonus riconosciuto, pari a sei mensilità del RdC (4.680 euro), verrà corrisposto in un'unica soluzione nei limiti di 780 euro mensili.

E' con la circolare del 22 novembre 2021 n. 175 che l'**Inps** fornisce le indicazioni per fruire del bonus addizionali per l'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo.

Le attività lavorative per le quali si riconosce l'incentivo corrispondono a quelle previste per l'anticipazione Naspi, fra cui:

- le attività professionali esercitate da liberi professionisti;
- le attività di impresa individuale commerciale, artigiana o agricola;
- la costituzione di società unipersonale;
- la costituzione o l'ingresso in società di persone o di capitali.

Soggetti beneficiari	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Il beneficio addizionale, a titolo di incentivo, è concesso ai soggetti che si trovino congiuntamente nelle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> - risultino essere, al momento della presentazione della domanda di beneficio addizionale, componenti di un nucleo familiare beneficiario di Rdc in corso di erogazione; - abbiano avviato, entro i primi dodici mesi di fruizione del RdC, un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o abbiano sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio; - non abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la richiesta del beneficio addizionale, un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, o non abbiano sottoscritto, nello stesso periodo, una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, ad eccezione della quota per la quale si chiede il beneficio addizionale; - non siano componenti di nuclei familiari beneficiari di Rdc che abbiano già usufruito del beneficio addizionale di cui al decreto del 12 febbraio 2021.
Incentivo per l'avvio attività di lavoro autonomo e d'impresa	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Il beneficio verrà riconosciuto nei casi di avvio di lavoro autonomo o d'impresa, che di seguito andiamo ad indicare: <ul style="list-style-type: none"> - attività professionale esercitata da liberi professionisti, anche iscritti a casse professionali autonome, in quanto "<i>attività di lavoro autonomo</i>"; - attività di impresa individuale commerciale, artigiana o agricola; - sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio; - costituzione di società unipersonale (S.r.l., S.r.l.s. o S.p.A.) caratterizzata dalla presenza di un unico socio; - costituzione o ingresso in società di persone o di capitali (S.n.c. o S.a.s o S.r.l.) in analogia a quanto previsto per l'incentivo all'autoimprenditorialità per

		<p>i lavoratori aventi diritto alla corresponsione della NASpI (si veda la circolare n. 174/2017). Il beneficio addizionale non spetta qualora il richiedente dell'incentivo conferisca meramente apporto in termini di capitale sociale.</p> <p>Avvertenza: <i>Ai fini del riconoscimento del beneficio addizionale, l'attività lavorativa oggetto di incentivazione deve essere iniziata entro e non oltre dodici mesi decorrenti dalla fruizione della prima mensilità di Rdc. Analogamente, la quota di capitale sociale di una cooperativa deve essere sottoscritta entro dodici mesi dalla fruizione della prima mensilità di Rdc. Inoltre, il beneficio addizionale non spetta con riferimento a nuclei familiari che abbiano già esaurito la percezione del Rdc, per superamento del periodo massimo di fruizione o per intervenuta decadenza, revoca o sospensione.</i></p>
<p>Soggetti esclusi</p>	<p>⇒</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il beneficio addizionale non spetta: <ul style="list-style-type: none"> - con riferimento a nuclei familiari che abbiano già esaurito la percezione del Rdc, per superamento del periodo massimo di fruizione o per intervenuta decadenza, revoca o sospensione; - quando l'attività lavorativa sia stata avviata prima del riconoscimento del Rdc o quando, analogamente, la quota di capitale sociale di una cooperativa sia stata sottoscritta prima dell'accesso alla medesima misura.

Iter per la richiesta di erogazione del contributo

Termini e Modalità e termine di presentazione delle domande di beneficio addizionale	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • La modulistica da utilizzare per la presentazione delle domande è la seguente: <ul style="list-style-type: none"> - mediante il modello "<i>RdC-Com Estesò</i>", entro trenta giorni dall'inizio dell'attività; - oppure con il nuovo schema di modello telematico "<i>Com Estesò</i>" per le attività avviate e regolarmente comunicate, per le quali la fruizione del Rdc sia ancora in corso.
	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • La domanda di beneficio addizionale può essere presentata all'Inps, previa compilazione del nuovo schema di modello telematico "<i>Com Estesò</i>", tramite le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> - il sito internet dell'Istituto (www.inps.it), autenticandosi con Spid, Carta nazionale dei servizi e Carta di identità elettronica. Ricordiamo che l'accesso tramite Pin non è più consentito a decorrere dal 1° ottobre 2021; - gli istituti di patronato; - i centri di assistenza fiscale.

Cinzia De Stefanis

Sabato 4 dicembre 2021